



ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI STOCCARDA

Prot. Int. n. 299/25

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(servizi sociali e speciali di valore stimato pari o superiore a euro 140.000 ed inferiore a euro 750.000)

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Visto l'articolo 12 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da svolgersi all'estero";

Vista la decisione di contrarre del 25.06.2025 CIG B76B25D06F, con cui è stata avviata la procedura per l'acquisizione di servizio di organizzazione e gestione dei corsi di lingua e cultura italiana presso l'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda in forma indiretta ai sensi dell'art.17 comma 2 del Decreto 27 aprile 1995, n.392 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che con la medesima decisione di contrarre è stato conferito l'incarico di responsabile unico del progetto al dott. Giuseppe Restuccia, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda;

Vista la documentazione di gara e, in particolare la Manifestazione di Interesse del 30.06.2025;

Considerato che in seguito alla scadenza prevista nella Manifestazione di Interesse hanno presentato istanza di partecipazione 2 operatori, dei quali 2 sono stati invitati a presentare offerta;

Considerato che è necessario nominare la commissione giudicatrice per l'apertura e la valutazione delle offerte di cui sopra;

Ritenuto che, in ragione della natura del contratto e dei criteri previsti per l'aggiudicazione, la commissione giudicatrice deve essere composta di 3 membri;

Ritenuto che, in base ai requisiti di professionalità ed esperienza previsti dall'articolo 12, comma 2, del D.M. n. 192 del 2017 al dott. Norbert Künkler, Dirigente dell'Ufficio Scuole presso il Consolato Generale d'Italia a Stoccarda, possono essere attribuite le funzioni di presidente della commissione giudicatrice;

Ritenuto altresì che, avuto riguardo alla professionalità acquisita e al criterio di rotazione, possono essere attribuite le funzioni di membro della commissione giudicatrice al dott. Giuseppe Restuccia, RUP della procedura in oggetto e Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda, e al dott. Jacopo Mancabelli, impiegato con le mansioni di esecutivo presso l'Istituto Italiano di Stoccarda, membro con funzioni di segretario;

Considerato che i commissari individuati non hanno svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla procedura di cui si tratta;

Viste le dichiarazioni con i quali il presidente e i membri della commissione hanno attestato di non essere nelle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dall'articolo 12, comma 4, del D.M. n. 192 del 2017; *A*

Su proposta del responsabile unico del progetto;

DECRETA

1. È istituita la commissione giudicatrice per la procedura di cui in premessa, così composta:

- a) Dott. Norbert Künkler con funzione di presidente;
- b) Dott. Giuseppe Restuccia, RUP e con funzione di membro;
- c) Dott. Jacopo Mancabelli, membro con funzione di segretario

Stoccarda, 21.08.2025

Il responsabile unico del progetto e
Direttore dell'IIC di Stoccarda
Dott. Giuseppe Restuccia



GIUSEPPE RESTUCCIA
Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione
Internazionale/80213330584
21.08.2025 15:40:03
GMT+02:00

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E DI ASSENZA DELLE CAUSE DI
INCOMPATIBILITÀ E DI INCONFERIBILITÀ DELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE,
MEMBRO O SEGRETARIO DI COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Il sottoscritto _____, (C.F. _____) nato a -
_____, il _____, residente a _____,
documento d'identità _____, nominato dall'Istituto Italiano di Cultura
di Stoccarda, con Decreto n. 299/25 del 21.08.2025, membro della commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte relative alla procedura di gara per l'affidamento di servizio di organizzazione
e gestione dei corsi di lingua e cultura italiana presso l'Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda – CIG
CIG B76B25D06 consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci

DICHIARA

- Espressamente di accettare la nomina a membro della commissione giudicatrice, di cui sopra;
- in conformità agli articoli 5 e 12, comma 4, del D.M. 192/2017:
- 1. ai sensi dell'articolo 93, comma 5, lettera b) del d.lgs. 36/2023 e dell'articolo 35-*bis* del d.lgs. 165/2001, di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;^B
- 2. di non essere a conoscenza, al momento dell'assunzione dell'incarico di Commissario della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile^C comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;

B Art. 35-bis. (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;*

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

** Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: peculato; peculato mediante profitto dell'errore altrui; malversazione a danno dello Stato; indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; abuso d'ufficio; utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio; rifiuto di atti d'ufficio – omissione; rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica; interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità; sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa; violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*

C Art. 51. (Astensione del giudice) Codice di procedura civile:

3. ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.M. 192/2017, di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
4. ai sensi dell'articolo 93, comma 5, lettera c), del d.lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione, definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62^D e dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36,^E con uno degli operatori partecipanti alla procedura;
5. solo per i membri della commissione non in servizio nella Sede estera, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, lettera a), del d.lgs. 36/2023, di non essere stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante nel biennio precedente all'indizione della procedura;
 - di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione sopra richiamate, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dallo svolgimento dell'incarico;
 - di impegnarsi a svolgere l'incarico con imparzialità, rigore, riservatezza e in posizione di indipendenza e autonomia;
 - di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti sono acquisiti e trattati esclusivamente al fine della prevenzione di eventuali conflitti di interesse e saranno trattati, ed eventualmente pubblicati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,

Stoccarda, 21.08.2025

[firma]

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

D. Art. 7 (Obbligo di astensione) D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165":

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

E. Art. 16 (Conflitto d'interessi) d.lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici:

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.